



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) GRIPPO

Seduta del 11/05/2021

FATTO

Parte ricorrente afferma che: ha stipulato con l'intermediario resistente tre contratti di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio ed in particolare: 1) Contratto n. *210 del 20/02/2017, estinto anticipatamente il 31/08/2018, dopo il pagamento di 18 rate su 72 complessive; 2) Contratto n. *503 (ex *736) del 9/11/2015, estinto anticipatamente il 31/08/2018, dopo il pagamento di 33 rate su 120 complessive; 3) Contratto n. *884 (ex *977) del 23/01/2015, estinto anticipatamente il 1/11/2016, dopo il pagamento di 9 rate su 48 complessive; in relazione a tutti e tre i contratti, a seguito dell'estinzione anticipata, l'intermediario non ha rimborsato le commissioni e i costi non maturati; la sentenza della CGUE dell'11/09/2019, causa C-383/18, ha stabilito che in sede di estinzione anticipata spetta al cliente una proporzionale restituzione di tutte le spese associate al prestito, indipendentemente dalla loro natura *up-front* o *recurring*; in maniera conforme si è espresso anche il Collegio di Coordinamento ABF, con la decisione n. 26525/2019; con il reclamo, ha chiesto la restituzione, in relazione agli oneri e costi contrattuali pagati anticipatamente, della relativa quota non maturata.

Parte ricorrente – esperita senza successo la fase del reclamo – chiede il rimborso della somma di € 1.133,48, oltre interessi legali e spese di assistenza tecnica.

L'intermediario, con le controdeduzioni, precisa che: tutti i costi e le commissioni dovuti al ricorrente sono stati restituiti e non residua altro da rimborsare; in particolare le commissioni *up front* non sono rimborsabili; la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11.09.2019 – causa C-383/18 - non può avere efficacia diretta nei rapporti tra



privati (c.d. efficacia orizzontale); i principi posti dalla sentenza Lexitor non possono comunque trasfondersi retroattivamente nell'interpretazione dell'art. 125-sexies, c. 1 TUB e non possono applicarsi a rapporti contrattuali sorti prima della sua pubblicazione, e a tale data addirittura già estinti, come nel caso di specie; infine, il rimborso delle spese legali non è dovuto, poiché parte ricorrente non ha dimostrato di essersi avvalso nell'intero snodo procedimentale dell'ausilio di un difensore, sopportandone il relativo costo. L'intermediario, pertanto, chiede di rigettare il ricorso, perché infondato.

DIRITTO

Il Collegio fa presente che, in tema di rimborso degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per la quota parte non maturata, nella decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente e condivisibile principio di diritto: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front” ed ancora “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.*

Il Collegio, quindi, richiamato il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commissioni, degli oneri e costi finanziari e degli oneri assicurativi non goduti, applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *up front* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525/19, reputa che, respinte le eccezioni dell'intermediario e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, in relazione al contratto n. *210, la somma dovuta al ricorrente è pari ad € 356,27, come risulta dalla seguente tabella:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 8.056,67	Tasso di interesse annuale	12,82%
Durata del prestito in anni	6	Importo rata	161,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	75,00%
Data di inizio del prestito	01/03/2017	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	59,82%

rate pagate	18	rate residue	54	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di istruttoria (lett. a)				300,00	Upfront	59,82%	179,45		179,45
Provvigioni intermediario del credito (lett b)				295,60	Upfront	9,82%	176,82		176,82
									356,27

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	



Il Collegio, reputa che, respinte le eccezioni dell'intermediario e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, in relazione al contratto n. *503 (ex *736), la somma dovuta al ricorrente è pari ad € 385,29, come risulta dalla seguente tabella:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 4.192,58	Tasso di interesse annuale	9,82%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	55,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	72,50%
Data di inizio del prestito	01/12/2015	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	56,99%

rate pagate	33	rate residue	87	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni mandataria perf. Finanziamento a)				148,50	Upfront	56,99%	84,63		84,63
Commissioni mandataria gest. Finanziamento b)				148,50	Recurring	72,50%	107,66	107,91	-0,25
Provvigioni intermediario c)				528,00	Upfront	56,99%	300,91		300,91
									385,29

Il Collegio, reputa che, respinte le eccezioni dell'intermediario e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, in relazione al contratto n. *884 (ex *977), la somma dovuta al ricorrente è pari ad € 164,29, come risulta dalla seguente tabella:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 3.306,21	Tasso di interesse annuale	10,09%
Durata del prestito in anni	4	Importo rata	84,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	81,25%
Data di inizio del prestito	01/03/2015	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	67,91%

rate pagate	9	rate residue	39	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni mandataria perf. Finanziamento a)				80,64	Upfront	67,91%	54,76		54,76
Commissioni mandataria gest. Finanziamento b)				80,64	Recurring	81,25%	65,52	65,52	0,00
Provvigioni intermediario c)				161,28	Upfront	67,91%	109,53		109,53
									164,29

Il Collegio precisa che dal 1° ottobre 2020, con l'entrata in vigore delle modifiche alle Disposizioni ABF, gli importi contenuti nelle pronunce di accoglimento sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5) e pertanto la somma totale dovuta al ricorrente è pari ad € 906,00.

Il Collegio, infine, accoglie la domanda di parte ricorrente relativa al riconoscimento degli interessi legali, dalla data del reclamo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/13), mentre non accoglie la richiesta di rimborso delle spese di assistenza legale, rilevando la natura seriale del ricorso e comunque non ricorrendo le condizioni già indicate dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 6174/2016).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 906,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA